(4)

CITTA' DI LAVAGNA

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16/01/2014

N. 3

OGGETTO : INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2014.

L'anno Duemilaquattordici, addì sedici del mese di Gennaio, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	VACCAREZZA GIULIANO	- Sindaco	X	
2.	CAVERI MAURO	- Vice Sindaco	X	
3.	ARMANINO MAURO	- Assessore	X	
4.	BACCHELLA LAURA	- Assessore	X	
5.	DASSO LORENZO	- Assessore	X	
6.	STEFANI GUIDO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento D.ssa Enrica Olivieri;

Visto l'art.48 del D.Lgsl. 18.8.2000 ,n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la legge 23/12/2005 n.266 (finanziaria 2006),la legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) ed il D.L.78/2010 ,convertito in L.122/2010 hanno modificato le normative riguardanti il trattamento degli amministratori locali;

Atteso che alla luce delle nuove disposizioni gli articoli del Dlgsl.267/2000 riguardanti lo status degli amministratori hanno subito sostanziali modifiche riportate di seguito testualmente:

All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77,

comma 2, a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente";

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) il comma 11 è così sostituito"La corresponsione dei gettoni di presenza comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;il regolamento ne stabilisce termini e modalita'".

L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri,è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze ,d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

Richiamato l'art. 82 - commi 8 e 11 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante disposizioni in ordine alle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 4/4/2000, n. 119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23, della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Visti in modo particolare:

gli artt. 1 - comma 1 -, 4 - commi 4 e 8 - del suddetto decreto che, per la categoria alla quale appartiene il Comune di Lavagna, prevede le seguenti indennità mensili lorde:

SINDACO	lire	6.000.000,	ovvero	**euro**	3.098,74
VICE SINDACO	lire	3.300.000 (55%),	ovvero	**euro**	1.704,31
ASSESSORI	lire	2.700.000 (45%),	ovvero	**euro**	1.394,43

Richiamato altresì l'art. 83, comma 1, del D.Lgsl.267/2000 ove si legge testualmente:

"Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa";

Atteso che l'art. 2 - commi 1 e 2 del già citato decreto ministeriale 4/4/2000, n. 11 dispone :

"Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente procapite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.";

Richiamato l'art.1, comma 54, lettera (a) della Legge 23/12/2005, n.266 (legge finanziaria 2006) che recita testualmente:

"... sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

α) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci..., ai componenti degli organi esecutivi...",

Richiamato altresì l'art.61 ,comma 10 della L.133/2008 (legge di conversione del D.L.112/2008) il quale testualmente recita"...sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista dal comma 10 dell'art.82 del D.Lgsl.267/2000..."

Richiamato altresì il D.M.4 agosto 2011 pubblicato sulla G.U. n.256 del 3/11/2011 che stabilisce la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione delle missioni istituzionali;

Considerato che con i provvedimenti annuali approvati nel periodo 2008-2011 la Giunta,in via prudenziale . stabiliva di tener conto delle riduzioni di cui all'art. 1 comma 54 della L.266/2005 anche per tali anni nonostante alcune deliberazioni della Corte dei Conti ritenessero che tale riduzione non fosse più vigente;

Preso atto che in data 17/01/2012 sul sito istituzionale è stato pubblicato il testo della questione di massima n.1 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti il quale ,in contrasto con l'indirizzo prevalente finora seguito,ha sancito che il taglio operato dal legislatore nel 2006 può ritenersi strutturale ,vale a dire con orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006.Tale indirizzo,a parere della Corte ,viene confermato dalla volontà espressa dagli organi di governo (mediante l'adozione dell'art.5 comma 7 del D.78/2010) di diminuire percentualmente le indennità determinate ai sensi dell'art.82 del D.Lgsl.267/2000;

Tale indicazione è stata pertanto recepita nella deliberazione n.13 del 19/01/2012,che ha fissato le indennità per l'anno 2012 e nella deliberazione n.6 del 24/1/2013 che ha fissato le indennità per l'anno 2013;

Richiamato, altresì, l'art.5,comma 7 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 il quale demanda ad apposito decreto ministeriale la riduzione di una percentuale pari al 3% ,per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,delle indennità già rideterminate ai sensi dell'art.82,comma 8;

Tenuto conto che,ad oggi ,tale decreto non è ancora stato emanato e nelle more ,stante l'indirizzo fornito da autorevoli fonti , si ritiene che l'indennità di funzione della Giunta per l'anno 2013 ,possa essere confermata negli stessi valori di quella già fissato per l'anno 2012,applicando il D.M.119/2000 combinato alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art.61 della L.133/2008 e al comma 7 dell'art.5 del D.L.78/2010,provvedendo successivamente ad eventuali conguagli;

Preso altresì atto della Deliberazione n.60 del 31/5/2011 della Corte dei Conti Sezione di controllo per il Piemonte con la quale si è ritenuto che alle indennità degli amministratori non sia applicabile l'art.6 comma 3 della L.122/2010,in quanto disciplina generale superata dalla norma speciale di cui all'art.5 comma 7 della legge medesima;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 15/01/2014;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 15/01/2014;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi.

DELIBERA

1) di fissare la misura delle indennità di carica mensili da corrispondere al Sindaco ed agli Assessori per il 2014 nelle seguenti misure:

- SINDACO euro 2.788,87
- VICE SINDACO euro 1.533,88
- ASSESSORI euro 1.254,99

2) di applicare alle suddette indennità, se applicabili, le maggiorazioni di cui all'art. 2 - commi 1 e 2 - del decreto ministeriale 4/4/2000, n. 119;

3) di riservarsi l'aggiornamento delle indennità di cui al punto 1) con le modalità e nelle misure che saranno stabilite in applicazione dell'art. 5 - comma 7 - del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010;

4) di dare atto che i fondi occorrenti verranno stanziati al cap. 2016 (Miss.01 Progr.01 Tit.1 Macroaggreg.03) del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in corso di predisposizione;

5) di mandare al Dirigente del Servizio finanziario del Comune per gli atti di impegno conseguenti e, ove necessario, per l'applicazione alle singole posizioni delle riduzioni di cui all'art. 23 della legge n. 265/99;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/ml.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

Il Segretario Generale
(C. Orlando)

==========

Pubblicata in data 17 GEN. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)